



**SOCIETÀ ITALIANA di PSICOTERAPIA PSICOANALITICA dell' INFANZIA, dell' ADOLESCENZA  
e della COPPIA (S.I.Ps.I.A.)**

**REGOLAMENTO**

**Aggiornato all'assemblea al 18 aprile 2015**

**Art.1 Attività della Società**

Fermo restando quanto stabilito dall'art.3 dello Statuto, la Società organizza Seminari, Gruppi di Studio e Congressi per la ricerca scientifica nell'area della psicoterapia psicoanalitica dell'infanzia, dell'adolescenza e della coppia.

**Art. 2 Quote Societarie**

a. La quota societaria, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Tesoriere, deve essere versata, entro la data fissata ogni anno dal Comitato Scientifico Esecutivo e ratificata dall'Assemblea, al Tesoriere, che rilascia regolare ricevuta e l'annota in apposito registro. In caso di morosità, è dovuta una soprattassa del 2,5 per cento entro due mesi dalla data di scadenza e del 5 per cento nei successivi mesi dell'anno in corso. Superato un anno di morosità il Socio riceverà sollecito di pagamento con raccomandata A/R;

b. Soci con una morosità superiore a un anno a partire dal sollecito con raccomandata A/R saranno considerati dimissionari; la loro esclusione da Soci avverrà secondo le indicazioni del Codice Deontologico;

c. I Soci possono dimettersi inviando al Presidente una lettera raccomandata entro il 1 marzo. Dopo questa data, sarà loro addebitata la quota Associativa per l'anno in corso.

**Art. 3 Commissione Deontologica**

È istituita la commissione deontologica la cui composizione ed operato sono regolamentati dal Codice Deontologico.

**Art. 4 Denominazione, tipologia e funzioni dei Soci**

a. Gli Associati S.I.Ps.I.A. vengono distinti in Soci Associati e Soci Ordinari;

b. È denominato Socio Associato il Socio in possesso dei requisiti come da Statuto (art.6, comma d);

c. In riferimento alle funzioni, il Socio Associato partecipa alle attività della Società, può svolgere attività clinica e di ricerca nell'ambito di rapporti di collaborazione della S.I.Ps.I.A. con Società o Enti; può ricoprire cariche societarie escluse quelle di Presidente, Segretario Scientifico, membro della Commissione per l'Ordinariato e della Commissione Deontologica;

d. È denominato Socio Ordinario il Socio con almeno quattro anni di anzianità, cui la Commissione per l'Ordinariato ha riconosciuto il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto (art. 6 comma c);

e. In riferimento alle funzioni, il Socio Ordinario può svolgere a titolo ufficiale e per conto della S.I.Ps.I.A. attività formative; può ricevere incarichi nell'ambito di rapporti di collaborazione con Società o Enti; può ricoprire le cariche societarie, incluse quella di Presidente, Segretario Scientifico e membro della Commissione per l'Ordinariato.

**Art. 5 Commissione per l'Ordinariato**

La Commissione per l'Ordinariato è costituita da 5 Soci Ordinari eletti dall'Assemblea per una durata di due anni rinnovabile. I Soci sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra coloro che propongono la loro candidatura.

**Art. 6 Soci Ordinari**

Possono essere ammessi come Soci Ordinari coloro che:

a. Facciano domanda in tal senso alla Commissione per l'Ordinariato allegando curriculum vitae e la documentazione. Inoltre è richiesto all'aspirante Socio Ordinario di presentare un *lavoro teorico-clinico inedito "di passaggio"*, da discutere davanti alla Commissione per l'Ordinariato. La Commissione per l'Ordinariato valuterà la domanda del Socio Associato e la presenza dei criteri. Successivamente la Commissione per l'Ordinariato comunicherà l'esito della sua valutazione al Comitato Scientifico. Il passaggio a Socio Ordinario verrà ratificato dall'Assemblea

b. Siano Soci Associati da almeno quattro anni;

c. Abbiano partecipato attivamente alle attività scientifiche della Società mediante presentazioni, relazioni, pubblicazioni sulla psicoterapia del bambino, dell'adolescente e della coppia, quale frutto di un continuativo e personale lavoro teorico-clinico

d. Siano in regola con il pagamento delle quote societarie.

**Art. 7 Comitato Scientifico**

È prevista l'introduzione nel Comitato Scientifico Esecutivo di un membro ex-ufficio eletto, dai Soci della S.I.Ps.I.A., tra i docenti del Corso di Formazione A.S.N.E.-S.I.Ps.I.A.. Il Comitato Scientifico risulta, quindi, composto dal Presidente più 6 (sei) Consiglieri, uno dei quali viene eletto, con votazione separata, tra i docenti del Corso di Formazione A.S.N.E.-S.I.Ps.I.A. che si candidino.

## **Art. 8 Coordinamento scientifico regionale**

In conformità a quanto stabilito nell'articolo 3 ultimo comma dello Statuto della SIPsIA, almeno dieci Soci, di cui almeno cinque ordinari, che hanno la loro residenza anagrafica oppure il loro domicilio professionale nel territorio di una Regione diversa da quella nel cui territorio è ubicata la sede nazionale, possono chiedere la costituzione di un Coordinamento Scientifico regionale comunicando per iscritto la propria volontà al Presidente, il quale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a convocare l'Assemblea Regionale di tutti i Soci residenti o domiciliati nella Regione.

Il Coordinamento Scientifico Regionale è diretta emanazione della SIPsIA alla quale fa riferimento per le norme statutarie, il regolamento e il codice deontologico.

Gli obiettivi del Coordinamento scientifico regionale sono

1. Creare uno spazio d'incontro ove i Soci SIPsIA residenti nella Regione possano confrontarsi su temi clinici e teorici e svolgere attività di aggiornamento professionale.
2. Promuovere la diffusione della conoscenza nel campo della psicoterapia psicoanalitica dell'infanzia, dell'Adolescenza e della Coppia, secondo quanto indicato dallo statuto della SIPsIA, attraverso opportune iniziative e l'organizzazione di eventi pubblici (Congressi, Conferenze, Seminari etc...).
3. Sostenere e divulgare attività di studio e di ricerca dei Soci della Regione e degli Allievi del Corso *iW*-Istituto Winnicott
4. Offrire servizi, conformi allo statuto societario, in risposta ad esigenze di ordine clinico e formativo e promuovere collaborazioni con Enti o Istituzioni.

I Soci intervenuti all'Assemblea Regionale eleggono, a maggioranza dei presenti, il Comitato Scientifico Regionale, composto da tre membri, scelti tra gli aventi diritto ad essere convocati all'Assemblea stessa.

Il Comitato Scientifico Regionale, dura in carica due anni ed i suoi Membri sono rieleggibili consecutivamente per un solo biennio.

- a) elegge, tra i soci ordinari della regione, il Presidente del Comitato Scientifico Regionale e il Segretario del Comitato Scientifico Regionale;
- b) si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del proprio Presidente e delibera validamente con il voto favorevole di almeno due membri;
- c) è presieduto dal proprio Presidente o, in assenza o impedimento di costui, dal membro più anziano di età;
- d) promuove ed organizza in campo regionale iniziative autonome in materia di attività scientifica;
- e) delibera, e sottopone al voto e all'approvazione dell'Assemblea Regionale, la necessità e l'entità di una quota integrativa da richiedere ai Soci residenti o domiciliati nella Regione da destinare, da parte della sede nazionale, alle attività locali;
- f) assolve ai compiti di carattere scientifico eventualmente assegnatigli dal Comitato Scientifico Esecutivo;
- g) può demandare ad uno o più dei suoi membri o ad altri Soci Ordinari od Associati residenti o domiciliati nella Regione lo svolgimento di determinati incarichi relativi all'attività scientifica;
- h) convoca tramite il Presidente del Comitato Scientifico Regionale, almeno una volta all'anno oppure quando gliene facciano richiesta almeno dieci aventi diritto a parteciparvi, l'Assemblea dei Soci residenti o domiciliati nella Regione e ne redige l'ordine del giorno.

I Soci residenti o domiciliati nella Regione possono conferire delega scritta ad altro Socio Ordinario o Associato per la partecipazione alle Assemblee Regionali; nessun Socio può essere portatore di più di una delega.

Alle Assemblee Regionali deve essere convocato per iscritto, con preavviso di almeno dieci giorni, il Presidente della SIPsIA, il quale potrà intervenire, anche a mezzo di un suo delegato, con diritto di parola e senza diritto di voto.

La sede nazionale SIPsIA, tramite la Tesoreria, provvede alla riscossione e fatturazione sia delle quote annuali dei soci della Regione, sia delle eventuali quote integrative, sia degli introiti e delle spese derivanti dalle attività scientifiche promosse dal Comitato Scientifico Regionale; provvede inoltre a tenere la contabilità di tali entrate e a lasciarle nella disponibilità del Comitato scientifico regionale e fornisce il finanziamento necessario per le attività programmate entro i limiti delle disponibilità economiche del fondo regionale.